

Lavoro - lavoro subordinato - assunzione - tirocinio – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7 del 03/01/1966

Istruzione professionale - qualifiche - operaio - qualificato.

La discriminazione tra apprendista ed operaio qualificato della stessa categoria non va fatta sulla base del salario o della minore età del prestatore d'opera, ma va più incisivamente ed essenzialmente ricercata nella natura delle mansioni affidate al dipendente e nella utilità che il datore di lavoro ne ritrae. L'addestramento professionale, costituente l'elemento essenziale dell'apprendistato, può ben compiersi attraverso l'Esercizio di fatto delle mansioni di regola svolte dal prestatore di lavoro qualificato, sia pure con un rendimento minore a cagione dell'inesperienza del lavoratore e per le finalità dell'apprendimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7 del 03/01/1966